

COMUNE di CAVALLERMAGGIORE

(Provincia di Cuneo)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE NONCHÉ DI PROMOZIONE SPORTIVA, CULTURALE E TURISTICA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO FR. MADONNA DEL PILONE DI CAVALLERMAGGIORE.

SCRITTURA PRIVATA REG. n. /2025

L'anno *duemilaventicinque*, il giorno xxx, del mese di xxxx, nella sede municipale del Comune di Cavallermaggiore, tra:

- il COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE, con sede in Cavallermaggiore, Via Roma n. 104, nella persona della Signora **FRANCO arch. Nicoletta**, nata a **Savigliano (CN) l'11/01/1968, C.F. FRN NLT 68A51 I470K**, domiciliata per il presente atto presso il Comune di Cavallermaggiore – Via Roma 104, Responsabile dell'Ufficio Tecnico LLPP/Patrimonio del Comune di Cavallermaggiore, con funzioni dirigenziali come da decreto sindacale n. 38 del 20/12/2024, la quale agisce in nome e nell'interesse esclusivo dell'Ente che rappresenta (C.F. e P.I. del Comune: n. 00330720046);
- l'Associazione/Organizzazione XXXXXX con sede in xxxxx, Via xxxxx, (C.F. xxxx e P.I. xxxxxxxx), nella persona del suo Presidente Signor xxxxxx nato a xxxxx il xxxxxx (C.F.xxxxxxxxxxxx);

P R E M E S S O C H E

a) con DGC n. xxxxx del xxxxxxx è stato stabilito di procedere all'indizione di una procedura comparativa, approvando contestualmente un Avviso Pubblico, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza,

partecipazione e parità di trattamento, al fine di stipulare una convenzione avente la durata di **anni 5** per l'esercizio delle seguenti attività di interesse generale come di seguito elencate:

- gestione ed assunzione dei relativi costi ed oneri riguardanti l'impianto sportivo sito in Fr.ne Madonna del Pilone di Cavallermaggiore;
- messa a disposizione, organizzazione e pianificazione delle attività sportive, culturali e ricreative svolte da terzi presso il medesimo impianto sportivo;
- attività di promozione sportiva, ricreativa, culturale e turistica attraverso l'utilizzo del medesimo impianto sportivo anche attraverso l'eventuale coordinamento con le Associazioni sportive, culturali e turistiche del territorio;

b) all'esito della procedura comparativa e dei lavori della commissione nominata con Determinazione Dirigenziale n° ___ del ___ / ___ / _____, preso atto delle n° ___ domande di partecipazione alla stessa pervenute e valutate queste secondo i criteri specificati nell'Avviso pubblico, con verbale del ___ / ___ / _____ agli atti è stata approvata una graduatoria individuante quale soggetto convenzionato l'Associazione/Organizzazione _____;

e) l'Amministrazione Comunale intende affidare al soggetto convenzionato le attività di interesse pubblico in oggetto nei termini e condizioni di seguito riportati;

tutto ciò premesso, le parti concordano e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Il Comune nella persona del suo Responsabile del Servizio LLPP/Patrimonio affida all'Associazione/Organizzazione xxxxxx lo svolgimento delle seguenti attività di interesse pubblico:

a) gestione ed assunzione dei relativi costi ed oneri riguardanti l'impianto sportivo Fr. Madonna del Pilone individuato al N.C.T. Fg. 60, Mappale n. 71, come da Allegato A) alla presente convenzione;

b) messa a disposizione, organizzazione e pianificazione delle attività sportive, culturali e ricreative svolte da terzi presso il medesimo impianto;

c) attività di promozione sportiva, ricreativa, culturale e turistica attraverso l'utilizzo del medesimo impianto sportivo anche attraverso l'eventuale coordinamento con le Associazioni sportive, culturali e turistiche del territorio.

L'impianto sportivo come sopra individuato è composto da:

un campo da calcio, un campo gioco da bocce, un fabbricato con spogliatoi e magazzino, un locale ricreativo polivalente e relative aree di pertinenza.

Art. 2 - Finalità della convenzione

La presente convenzione è finalizzata a garantire il funzionamento dell'impianto sportivo per le attività sportive, culturali e ricreative della libera utenza (singoli cittadini, gruppi spontanei), dell'utenza organizzata (associazioni sportive, ricreative, culturali, di volontariato sociale, scuole), nonché per le attività direttamente curate ed organizzate dall'Associazione/Organizzazione, favorendo altresì la promozione di iniziative compatibili con la destinazione delle strutture volte ad offrire maggiori opportunità di aggregazione sociale per i residenti della Fr.ne Madonna del Pilone e dei territori limitrofi. L'Associazione/Organizzazione dovrà curare l'uso pubblico dell'impianto secondo le norme previste dalla convenzione stessa. L'Associazione/Organizzazione si impegna, anche attraverso l'eventuale coordinamento con le Associazioni sportive, culturali e turistiche

del territorio, a porre in essere iniziative di promozione sportiva, ricreativa, culturale e turistica attraverso l'utilizzo del medesimo impianto

Art. 3 - Durata della concessione e facoltà di revisione e recesso

La presente convenzione ha validità di **anni 5** a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed allo scadere di tale termine cesserà di diritto senza necessità di alcuna disdetta delle parti, fatte salve le possibilità di proroga previste a norma di legge.

Nel caso in cui, al termine della convenzione, il Comune non abbia potuto completare la procedura comparativa o altro procedimento per l'affidamento delle attività ricomprese nella stessa, l'Associazione/Organizzazione è tenuto a svolgere le attività di interesse pubblico considerate alle medesime condizioni stabilite dalla convenzione scaduta e per il tempo strettamente necessario ad ultimare la procedura di affidamento e comunque per non oltre tre mesi. Il Comune si riserva la facoltà di revisione della presente convenzione nel caso subentri la necessità di adeguare le condizioni di gestione ad intervenute modifiche dell'impianto.

Si conviene facoltà di recesso dalla convenzione per entrambe le parti in qualsiasi momento, da comunicarsi con un preavviso di almeno 60 giorni, a mezzo di posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4 - Oneri ed obbligazioni generali a carico dell'Associazione/Organizzazione

L'Associazione/Organizzazione realizzerà le attività oggetto di convenzione attraverso l'assunzione dei seguenti oneri ed obbligazioni:

- a) apertura, chiusura, conduzione generale, sorveglianza e controllo dell'impianto, delle strutture, dei beni e delle attrezzature in esso ricomprese;
- b) pulizie periodiche dell'intero impianto, come meglio precisato al successivo art. 7;
- c) conduzione tecnica ed ordinaria manutenzione dell'intera struttura ed impianti in essa presenti, da effettuarsi nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 7;
- d) assunzione delle spese di energia elettrica, acqua, fornitura calore (gas) e acqua calda, telefono;
- e) spese per macchinari, attrezzature, materiali, prodotti di consumo e quant'altro necessario per la corretta conduzione dell'impianto;
- f) spese per qualsiasi tassa, imposta, nulla-osta, autorizzazione necessaria per la gestione complessiva dell'impianto e delle attività in esso realizzate;
- g) gestione della sicurezza nel rispetto delle condizioni di cui al successivo art.8;
- h) In base al Decreto Balduzzi n. 158/2012 (obbligo dal 30/06/2017) le società sportive professionistiche e le società sportive dilettantistiche hanno l'obbligo di dotarsi di defibrillatori semiautomatici DAE. In merito a questo decreto l'Associazione/Organizzazione si impegna a rendere disponibile all'utenza ed a mantenere in perfetta efficienza, secondo le indicazioni di legge, nr 1 DAE e garantire il funzionamento dello stesso, con l'assunzione di ogni spesa a tale proposito necessaria e/o opportuna. Attestato che la tempestività dell'intervento con un DAE è un fattore determinante per salvare la vita delle persone colpite da arresto cardiaco, il defibrillatore dovrà essere posizionato all'esterno della struttura, in apposita teca di contenimento, fornita ed

installata dal Comune di Cavallermaggiore, al fine di essere costantemente disponibile per l'intera comunità.

i) contrazione di assicurazioni e costituzione di cauzione come specificato al successivo art. 15;

j) ogni altro onere risultante dai successivi articoli della convenzione.

L'Associazione/Organizzazione provvede alla riparazione di eventuali danneggiamenti anche arrecati da terzi autorizzati richiedendone autonomamente il rimborso al responsabile individuato. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili, libri e registri prevista dalle vigenti norme di legge, l'Associazione/Organizzazione si impegna a tenere una contabilità separata in relazione a tutte le spese ed entrate collegate alle attività svolte in virtù della presente convenzione, fornendo al Comune **entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno solare** un dettagliato rendiconto di gestione accompagnato da una relazione illustrativa delle attività svolte presso la struttura ricreativa oggetto della presente convenzione.

Art. 5 – Funzionamento e fruizione dell'impianto e programmazione delle attività

L'Associazione/Organizzazione programma, cura ed organizza direttamente od in collaborazione con altre Associazioni sportive, culturali e turistiche del territorio iniziative aventi carattere sportivo, culturale, ricreativo o turistico compatibili con la destinazione della struttura e con specifico riferimento alle finalità della convenzione precisate al precedente art. 2.

Entro **il 31 dicembre di ciascun anno** solare l'Associazione/Organizzazione trasmette al Comune il programma delle iniziative che intende svolgere presso l'impianto sportivo per il successivo anno solare, avendo cura di

comunicare successivamente gli aggiornamenti, modifiche ed integrazioni della programmazione intervenute in corso d'anno. Ai fini dell'uso pubblico che deve curare in forza della presente convenzione, l'Associazione/Organizzazione garantisce l'utilizzo di tutti gli spazi compresi nell'impianto per le attività sportive, culturali, ricreative o con fini turistici dell'utenza, sia libera che organizzata.

L'Associazione/Organizzazione, ferme restando le responsabilità a suo carico rispetto al controllo dell'impianto ed alla sua corretta conduzione, manutenzione ed utilizzo, può concedere in uso l'impianto a terzi che assumono in proprio la responsabilità dell'apertura e chiusura nelle ore di utilizzo loro concesse.

In ogni caso, l'Associazione/Organizzazione risponde direttamente al Comune di Cavallermaggiore ed all'utenza quale unico responsabile della struttura ad esso affidata.

Art. 6- Riserva d'uso a favore del Comune

Sono riservate al Comune **n. 5 giornate** l'anno per iniziative proprie e per altre patrocinate o comunque autorizzate dallo stesso da concordare con l'Associazione/Organizzazione almeno 3 giorni prima, fatti salvi i casi di particolare urgenza e per iniziative di particolare rilevanza.

L'uso gratuito è altresì riservato per le scuole di ogni ordine e grado ove queste facciano richiesta di utilizzo degli impianti per lo svolgimento di proprie attività curriculari od extracurriculari.

In tutte le suddette occasioni l'Associazione/Organizzazione è tenuto a garantire i servizi necessari rientranti tra gli obblighi della concessione.

Art. 7 - Manutenzione ordinaria e conduzione

L'Associazione/Organizzazione esegue a propria cura e spese tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, necessari ad assicurare la costante efficienza della struttura e degli impianti tecnologici, inclusi i controlli periodici previsti da normative specifiche e comunque opportuni per la verifica del mantenimento delle condizioni di efficienza e di sicurezza e senza che possa essere avanzata alcuna pretesa nei confronti del Comune.

L'Associazione/Organizzazione ha in carico la sistematica cura dell'impianto affidato, provvedendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, specificamente a quanto segue:

- a) pulizia costante dell'intera superficie ed immediata rimozione di ogni eventuale elemento di disturbo o di pericolo;
- b) manutenzione ordinaria secondo quanto previsto dal Codice Civile, di tutte le strutture che compongono l'impianto come meglio precisato all'art.1 della presente convenzione;
- c) controllo dell'integrità delle recinzioni delle strutture sopra dette, provvedendo ai necessari interventi di manutenzione ordinaria per l'eventuale ripristino delle condizioni di perfetta tenuta;
- d) operazioni di pulizia volte a preservare il decoro dell'ambiente (ad esempio raccolta di piccoli rifiuti) in tutti gli spazi inclusi nell'area recintata in cui insiste l'impianto sportivo ed a ridosso della recinzione stessa anche se non compresi nelle specifiche pertinenze. L'Associazione/Organizzazione è tenuto a segnalare tempestivamente al Comune di Cavallermaggiore l'eventuale necessità di interventi di pulizia e di manutenzione rilevati nell'area in cui insiste l'impianto sportivo non oggetto di gestione, in

particolare qualora le situazioni riscontrate costituiscano motivo di pericolo per l'utenza;

e) controllo, verifica di funzionalità ed assunzione della relative spese per il mantenimento in efficienza del Defibrillatore in dotazione all'impianto.

L'Associazione/Organizzazione dovrà riportare le manutenzioni svolte nell'anno solare precedente di riferimento nella relazione che deve essere presentata al Comune **entro il 31/12 di ogni anno** di durata della presente convenzione.

L'Associazione/Organizzazione provvede a segnalare al Comune di Cavallermaggiore eventuali esigenze di manutenzione straordinaria entro il 30 settembre di ogni anno, ai fini dell'eventuale programmazione e previsione di interventi per l'anno successivo sulla base delle risorse che verranno assegnate nel Bilancio Comunale. La segnalazione dovrà essere immediata nel caso in cui si verificano situazioni che possano comportare condizioni di pericolo per gli utenti. Le dotazioni, attrezzature ed arredi di proprietà del Comune allo stato presenti presso l'impianto, come rilevabili dalle schede inventariali predisposte dal Servizio Tecnico LLPP/Patrimonio e soggette a revisione annuale, sono soggette alla manutenzione, controllo ed eventuale ripristino delle condizioni necessarie al loro puntuale e sicuro utilizzo a carico dell'Associazione/Organizzazione, così come lo stesso è tenuto al pronto e sistematico reintegro di materiali di consumo e/o di piccole attrezzature in funzione delle necessità dell'impianto.

Per necessità straordinarie di attrezzature sportive ed arredi, l'Associazione/Organizzazione è tenuto a presentare al termine di ogni stagione sportiva specifica richiesta al Comune che provvederà all'eventuale

fornitura per l'anno successivo se ed in quanto disponibili adeguate risorse di bilancio.

Art. 8 - Adempimenti in materia di sicurezza

L'Associazione/Organizzazione è responsabile della gestione della sicurezza all'interno dell'impianto ed a tal fine nomina un responsabile della sicurezza la cui identità deve essere comunicata al Comune entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione. La presenza di un responsabile della sicurezza è assicurata per tutto il periodo di efficacia della presente convenzione ed eventuali variazioni d'incarico devono essere tempestivamente comunicate al Comune. Nella gestione degli aspetti legati alla sicurezza sono specifici obblighi dell'Associazione/Organizzazione :

a) mantenere e garantire costantemente in perfetta efficienza il necessario presidio di primo soccorso;

b) mantenere e garantire costantemente in perfetta efficienza la funzionalità del defibrillatore in dotazione all'impianto;

c) formare proprio personale volontario per l'utilizzo del defibrillatore e garantirne la presenza contestualmente allo svolgimento di attività sportive, secondo le indicazioni di cui al Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013 ed escluse quelle attività sportive considerate a ridotto impegno cardiocircolatorio;

d) controllare e garantire la presenza di personale formato all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico nel caso di concessione degli spazi a terze Associazioni e società sportive tenute a garantire la presenza di loro personale formato secondo le indicazioni di cui al Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013;

e) segnalare immediatamente situazioni che possano comportare condizioni di pericolo per gli utenti e che rientrino negli oneri in capo al Comune di cui al successivo art. 10.

Art. 9 - Tariffe d'utenza

L'Associazione/Organizzazione potrà mettere a disposizione i campi da gioco e relativi servizi accessori (spogliatoi e servizi igienici) degli utenti residenti e non residenti nel Comune di Cavallermaggiore, dietro pagamento delle tariffe di utilizzo.

A tale scopo, è tenuta a predisporre apposito disciplinare, ove siano accuratamente elencati tariffe, orari e doveri degli utenti, da sottoporre all'approvazione preventiva del Comune entro 30 (trenta) giorni dalla firma della presente convenzione.

L'Associazione/Organizzazione è responsabile della piena osservanza di tutto quanto prescritto dal citato disciplinare.

Le tariffe approvate verranno introitate dall'Associazione/Organizzazione esclusivamente ai fini di efficienza della gestione delle attività oggetto del presente accordo e nei limiti del rimborso dei costi, delle spese e degli oneri sostenuti dall'Associazione/Organizzazione e collegati alla realizzazione di queste.

Entro il 31 maggio di ciascun anno solare l'Associazione/Organizzazione comunica al Comune un rendiconto dettagliato della gestione, evidenziando le complessive poste di entrata ed uscita collegate alla stessa e l'eventuale avanzo o disavanzo di gestione.

In presenza di un avanzo di gestione ed in relazione alle risorse disponibili derivanti da questo, l'Associazione/Organizzazione si impegna, anche attraverso preliminare confronto con il Comune, a finanziare attività, interventi e migliorie agli impianti che perseguano le finalità della presente

convenzione come specificate all'art. 2. Sono fatti salvi i casi di gratuità previsti e la riserva d'uso per il Comune di Cavallermaggiore.

Art. 10 - Oneri del Comune di Cavallermaggiore

Sono a carico del Comune:

- gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria dell'impianto, nonché tutti gli oneri e le competenze relative all'area in cui insiste l'impianto sportivo ed agli spazi non espressamente concessi in gestione con il presente contratto;
- la verifica degli estintori;
- gli oneri relativi alla manutenzione della centrale termica, manutenzione che è affidata ad una società (attualmente Società ANTAS), che ha il ruolo di Terzo Responsabile.

Art. 11 - Ristoro, pubblicità e sponsorizzazioni

L'Associazione/Organizzazione avrà diritto ad esercitare:

- a) di avvalersi di spazi nei quali avrà la facoltà di installare a proprie spese, assumendo tutti gli oneri relativi, strumenti per la pubblicità, nel rispetto delle norme vigenti in materia di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità
- b) la gestione di punti di ristoro all'interno dell'impianto, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Resta nella facoltà del Comune, previa comunicazione all'Associazione/Organizzazione e nel rispetto di eventuali contratti di sponsorizzazione da quest'ultimo in precedenza sottoscritti, porre in essere iniziative di sponsorizzazione che coinvolgano l'impianto o parti di esso.

Art. 12 - Personale

Nel caso in cui l'Associazione/Organizzazione, entro i limiti di Legge stabiliti, si avvalga di prestazioni di personale dipendente è obbligato nei confronti di questo ad applicare condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali ed eventuali accordi integrativi territoriali, nonché all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti dei lavoratori.

L'Associazione/Organizzazione è inoltre tenuto ad assicurare le necessarie condizioni di sicurezza per i propri soci, siano essi atleti, tecnici, istruttori o dirigenti, che operano in qualità di volontari per la gestione dell'impianto e delle attività ricreative. All'inizio della gestione l'Associazione/Organizzazione dovrà comunicare al Comune di Cavallermaggiore l'elenco dell'eventuale personale dipendente e le relative qualifiche professionali, nonché la formazione relativa alla sicurezza con obbligo di aggiornare tali dati in caso di variazioni. In caso di lavoratori dipendenti l'Associazione/Organizzazione individua il datore di lavoro che applica nei confronti del proprio personale le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008: "*Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*".

Art. 13 - Codici di Comportamento

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 s.m.i. (Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), il l'Associazione/Organizzazione, tramite i propri operatori, è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei

dipendenti pubblici, nonché del Codice di comportamento integrativo del Comune di Cavallermaggiore approvato con DGC n. 6 del 29.01.2024, che dichiara di ben conoscere ed accettare.

ART. 14 – CONTRIBUTI

Per le finalità istituzionali dell'Ente, il Comune di Cavallermaggiore potrà corrispondere dei contributi, ovvero delle somme a parziale sostegno della gestione. In via ordinaria le somme a sostegno non potranno superare l'importo di 5.500,00

Art. 15 - Garanzie Assicurative

L'Associazione/Organizzazione esonera espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e/o penale per danni a cose e/o persone o per fatti connessi allo svolgimento delle proprie attività, all'utilizzazione ed al possesso dell'impianto.

A tale scopo, il concessionario produce polizza **R.C.T./RCO** per un massimale unico di € **3.000.000,00 (tremilioni)** con la clausola che il Comune di Cavallermaggiore è considerato quale terzo ed estesa alla cose in custodia di proprietà del Comune di Cavallermaggiore. La garanzia R.C.O. è richiesta in presenza di personale dipendente e/o prestatori d'opera che facciano attività per conto dell'Associazione/Organizzazione, mediante polizza assicurativa n. _____ rilasciata da _____ in data _____.

Il Concessionario inoltre presenta una polizza assicurativa incendio che copra anche il rischio locativo per un valore minimo di € 200.000,00 (valore di ricostruzione dell'immobile da assicurare).

Art. 16 - Penali

In caso di inadempimento da parte dell'Associazione/Organizzazione agli obblighi della presente convenzione, saranno applicate le seguenti penali in relazione alle diverse fattispecie:

a) condizioni di trascuratezza dell'impianto in ordine a pulizia e custodia - € 500 per ogni episodio;

b) mancata messa a disposizione dell'impianto per utenza richiedente nei termini previsti dalla presente convenzione, in assenza di valide ed oggettive motivazioni - € 500,00 per ogni episodio;

c) negligenza nell'attività di manutenzione ordinaria, di verifica e di controllo dell'efficienza e del buono stato della struttura - da € 500,00 ad € 2.000,00 per ogni episodio, fatto salvo il recupero dell'eventuale danno riscontrato alla struttura da parte degli uffici comunali.

La comminazione delle penali avverrà previa diffida ad adempiere nel termine da assegnare trascorso il quale il Comune inoltrerà contestazione scritta degli inadempimenti con possibilità per il l'Associazione/Organizzazione di presentare proprie osservazioni e giustificazioni entro i 15 giorni successivi. La negativa valutazione delle controdeduzioni dell'Associazione/Organizzazione , comporterà la diretta applicazione delle predette penali, il cui importo sarà prelevato dalla cauzione presentata. Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami e l'Associazione/Organizzazione continui nelle negligenze ed inadempienze, il Comune di Cavallermaggiore si riserva di procedere alla risoluzione del contratto. Il pagamento della penale non esonera l'Associazione/Organizzazione dall'obbligo di risarcire gli eventuali ulteriori danni arrecati al Comune o a terzi in dipendenza dell'irregolarità contestata.

L'applicazione di una penalità non impedisce l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento grave, qualora il Comune riscontri tale gravità.

Il Comune si riserva la facoltà di ordinare e di fare eseguire, a spese dell'Associazione/Organizzazione, le prestazioni atte a garantire il regolare svolgimento del servizio, reesi necessarie per inadempienza dello stesso.

Art. 17 - Divieto di modifiche dell'impianto

All'Associazione/Organizzazione è fatto divieto di eseguire interventi di modifica dell'impianto, fatte salve eventuali specifiche autorizzazioni della competente Area Tecnica che definisce con propri atti le relative modalità.

Art. 18 - Divieto di sub-concessione

È vietata la sub-concessione delle attività e servizi attinenti la gestione propria dell'impianto, pena la decadenza della convenzione con conseguente risarcimento danni al Comune.

Art. 19 - Controlli

Il Comune di Cavallermaggiore si riserva il diritto di effettuare ispezioni e controlli, anche tramite la consultazione della specifica documentazione, al fine di verificare lo stato di conservazione dell'impianto, l'effettuazione delle verifiche e manutenzioni periodiche degli impianti tecnologici, il rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla presente convenzione.

L'Associazione/Organizzazione è tenuto a consentire l'esercizio di tali attività in qualsiasi momento si rendano necessarie, fatta salva la possibilità di conciliare le stesse con eventuali attività in corso al fine di non ostacolarle, senza poter esercitare alcuna forma di rivalsa nei confronti del Comune di Cavallermaggiore.

Fanno capo all'Ufficio Segreteria del Comune le competenze in ordine al rapporto contrattuale con l'Associazione/Organizzazione per gli aspetti amministrativi e per i servizi ed attività promozionali erogate all'utenza ed all'Ufficio Tecnico LLPP i rapporti di natura tecnica inerenti la conduzione dell'impianto e la sua manutenzione.

Art. 20 - Risoluzione della convenzione

È facoltà del Comune dichiarare la risoluzione unilaterale del contratto mediante semplice comunicazione inviata a mezzo di Posta Elettronica Certificata o mediante posta raccomandata A/R nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione del contratto;
- b) comprovate e serie disfunzioni nei servizi tali da pregiudicare l'esercizio delle attività dell'impianto sia in ordine a situazioni carattere igienico-sanitario sia sotto il profilo della gestione;
- c) gravi danni ad utenti dovuti a comportamenti negligenti, dolosi o colposi, da parte dell'Associazione/Organizzazione ;
- d) gravi danni alle strutture ed attrezzature di proprietà del Comune, dovuti a comportamento doloso o colposo dell'Associazione/Organizzazione ;
- e) protrarsi del mancato pagamento di fornitori ed operatori, tale da comportare il venire meno della serietà e onorabilità dell'Associazione/Organizzazione ;
- f) n. 5 (cinque) situazioni accertate complessivamente per tutte le fattispecie soggette a penali;
- g) interruzione dei servizi e/o chiusura totale o parziale dell'impianto sportivo senza giustificato motivo;

h) grave inadempienza accertata alle norma di legge sulla prevenzione di infortuni sulla sicurezza sul lavoro sul pubblico spettacolo e in materia di lavoro dipendente;

i) sub-concessione, anche parziale, delle attività e servizi attinenti la gestione propria dell'impianto o cessione del presente contratto.

In tali casi il Comune potrà avviare il procedimento di risoluzione previa contestazione scritta all'Associazione/Organizzazione, il quale potrà formulare le proprie osservazioni nel termine di 15 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine, e valutate le osservazioni formulate dall'Associazione/Organizzazione, l'Amministrazione potrà assumere i conseguenti provvedimenti. È fatto sempre salvo il risarcimento dei danni subiti dal Comune derivanti dalla risoluzione del rapporto.

Art. 21 - Revoca della concessione

La convenzione può essere sempre revocata da parte del Comune per sopravvenute ragioni di pubblico interesse con preavviso di almeno tre mesi. In tal caso all'Associazione/Organizzazione non spetta alcun risarcimento.

Art. 22 - Foro competente

Per la soluzione delle controversie derivanti dalla presente convenzione, viene escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale.

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti in merito all'applicazione e/o all'interpretazione della presente convenzione sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente.

Foro esclusivamente competente è il Tribunale di Cuneo.

Art. 23 - Rinvii normativi

Per tutto quanto qui non previsto e normato le parti rinviano al Codice Civile ed alla normativa richiamata nelle premesse e di settore relativa alla gestione di impianti sportivi. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

ART. 24 – PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("G.D.P.R. n. 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si dà atto che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cavallermaggiore.

E' possibile consultare le informazioni dettagliate contenute sul sito dell'Ente, nell'apposita sezione denominata INFORMATIVE PRIVACY, cliccando su https://www.comune.cavallermaggiore.cn.it/cgi-bin/pdf/2020_Informativa%20Uffici%20comunali%20679_1%201.pdf.

Art. 25 – Contratto e spese contrattuali

La presente convenzione è stipulata per scrittura privata. Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti e conseguenti alla stipula della stessa sono a carico dell'Associazione/Organizzazione . La presente scrittura privata è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, Tabella allegato B, art. 27-bis. La presente scrittura privata sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi di legge. *Nelle persone dei loro referenti le parti hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro*

*volontà ed approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la
sottoscrivono.*

Letto, approvato e sottoscritto.

Per COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

PER xxxxxxxxxxxx

IL PRESIDENTE